

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2024, n. 10-8531

Legge regionale 1/2000. Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 16/2018. Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, sottoscritto in data 11 marzo 2022, di cui alla D.G.R. n. 7-4724 del 4 marzo 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 17-5874 del 28 ottobre 2022. Approvazione ...



Seduta N° 454

Adunanza 06 MAGGIO 2024

Il giorno 06 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA - Andrea TRONZANO

DGR 10-8531/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 1/2000. Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 16/2018. Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, sottoscritto in data 11 marzo 2022, di cui alla D.G.R. n. 7-4724 del 4 marzo 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 17-5874 del 28 ottobre 2022. Approvazione degli indirizzi per l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle penali a carico di RFI S.p.A.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

il decreto legislativo 112/2015 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", in particolare, all'articolo 22, comma 5, sancisce che il gestore dell'infrastruttura e un richiedente possono concludere un accordo quadro, disciplinato dall'articolo 23, per l'utilizzo di capacità sull'infrastruttura ferroviaria interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, e a partire dal primo cambio orario utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacità nell'articolo 26 e riportate nel prospetto informativo della rete;

la deliberazione n. 16 del 8 febbraio 2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) riguardante le "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, in particolare, al relativo Atto regolatorio, prevede che tali disposizioni, e nello specifico quelle di cui alla Misura 15 di tale Atto regolatorio debbano essere applicate agli Accordi Quadro sottoscritti tra il Gestore dell'Infrastruttura e le Regioni;

con D.G.R. n. 7-4724 del 4 marzo 2022 sono stati approvati lo schema di Accordo Quadro tra

Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), sottoscritto in data 11 marzo 2022, per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria ai sensi del suddetto articolo 22, comma 5, ed i relativi Allegati tecnici, che includevano l'Allegato G "Standard minimi di qualità del servizio", finalizzato a dare corso alle indicazioni dell'Atto regolatorio della citata Delibera ART n. 16/2018 ed in particolare alla Misura 4 – "Criteri di applicazione delle penali" e Misura 15 – "Indicatori di qualità negli Accordi Quadro o in altri Atti negoziali diversi dal CdS"; il suddetto provvedimento ha, tra l'altro, disposto di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica gli adempimenti per la determinazione, con specifico riferimento all'Allegato G, entro il 31 ottobre 2022 e di concerto con AMP e RFI S.p.A., delle penali unitarie, valori di riferimento e valori obiettivo degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone dei nuovi, ovvero a concordare modifiche e o integrazioni all'Allegato G, stabilendo altresì che lo stesso, tramite provvedimento di Giunta regionale, sarà sostituito dall'Allegato G-Bis per diventarne parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro; al fine di giungere alla determinazione dei suddetti valori è stato istituito un Tavolo di lavoro tecnico tra RFI S.p.A. e le Regioni interessate, finalizzato ad armonizzare le modalità e i criteri di applicazione e declinazione, negli Allegati G, delle disposizioni della Delibera ART n. 16/2018: al termine dei lavori del Tavolo, dove hanno partecipato la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e l'Agenzia Metropolitana Piemontese, si è giunti alla condivisione degli elementi necessari a definire il nuovo Schema di Allegato G-bis sostitutivo di quello originariamente unito all'Accordo Quadro sopra richiamato (Allegato G) e contenente le opportune modifiche ed integrazioni e la definizione delle penali unitarie, valori di riferimento e valori obiettivo degli indicatori di qualità; con D.G.R. n. 17-5874 del 28 ottobre 2022 è stato pertanto approvato lo schema di "Allegato G-Bis" comprensivo del relativo annesso "Indicatori Allegato G-bis", sostitutivo dell'Allegato G, all'Accordo Quadro tra Regione Piemonte e RFI S.p.A., per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, periodo 2023-2027.

Richiamato che il suddetto Allegato G-Bis:

- ai paragrafi 2 "Informazione al pubblico", 3 "Pulizia e comfort", 4 "Accessibilità infrastrutturale delle stazioni e servizi di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità (PMR)" e 5 "Sicurezza dei viaggiatori nelle stazioni", prevede che *"processo, modalità di comunicazione e Referenti coinvolti nella comunicazione/gestione delle non conformità saranno oggetto di accordo tra le Parti"*;

- al paragrafo 6 "Valore dei KPI, modalità di calcolo e applicazione delle penali", prevede che *"processo, modalità di comunicazione, modalità di liquidazione e Referenti coinvolti nella comunicazione/gestione delle eventuali penali a carico di RFI saranno oggetto di accordo tra le Parti."*

Ritenuto opportuno stabilire che i proventi derivanti dall'applicazione delle penali a carico di RFI S.p.A. siano utilizzati per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati allo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dagli articoli 13 (Osservatorio regionale della mobilità) e 18 (Controllo, vigilanza e monitoraggio) della l.r. 1/2000, comprese l'elaborazione di modelli di reportistica periodica e modelli di analisi, replicabili, che individuino parametri ed indicatori, ponendoli in relazione fra loro, al fine di esporre tutte le informazioni necessarie ed utili a valutare il funzionamento e l'andamento del Sistema dei Trasporti Elaborazione, nonché l'efficienza ed efficacia della spesa.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Monitoraggio e Controllo sul trasporto e sull'attuazione delle programmazioni in materia", con nota prot. 17210 del 4 aprile 2024 ha trasmesso ad RFI S.p.A. lo schema di convenzione, redatto ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 14/2014, finalizzato a definire il processo, la modalità di comunicazione, la modalità di liquidazione e i soggetti referenti coinvolti nella comunicazione e gestione delle penali a carico di RFI S.p.A., come stabilito dal sopra citato

Allegato G-Bis, per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, periodo 2023-2027.

Preso atto che RFI S.p.A., con nota prot. 20139 del 22 aprile 2024, ha dato formale assenso ai contenuti del suddetto schema di convenzione.

Ritenuto, pertanto, di demandare al Settore "Monitoraggio e Controllo sul trasporto e sull'attuazione delle programmazioni in materia" l'approvazione del suddetto schema di convenzione, nel rispetto degli indirizzi di cui sopra, e la sua sottoscrizione, nonché l'individuazione delle attività, la loro definizione economica e l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la loro esecuzione.

Visti:

- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- il decreto legislativo del 15 luglio 2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)";

- la delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) riguardante le "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", e nello specifico Misura 4 – "Criteri di applicazione delle penali" e Misura 15 – "Indicatori di qualità negli Accordi Quadro o in altri Atti negoziali diversi dal CdS";

- la D.G.R. n. 7- 4724 del 4 marzo 2022;

- la D.G.R. n. 17 - 5874 del 28 ottobre 2022.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata a preventiva sottoscrizione di una convenzione e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi derivanti dall'applicazione delle penali a carico di RFI S.p.A., per un importo, per l'anno 2024, pari ad euro 28.806,76 in entrata, e per un importo, per l'anno 2024, pari ad euro 28.806,76, in uscita, per i fini di cui ai paragrafi precedenti.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto gli oneri derivanti dal presente, per l'importo pari ad euro 28.806,76, sono esclusivamente quelli sopra riportati;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

decreto legislativo del 15 luglio 2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)";

delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) riguardante le "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", e nello specifico Misura 4 – "Criteri di applicazione delle penali" e Misura 15 – "Indicatori di qualità negli Accordi Quadro o in altri Atti negoziali diversi dal CdS";

D.G.R. n. 7- 4724 del 4 marzo 2022;

D.G.R. n. 17 - 5874 del 28 ottobre 2022.

DELIBERA

di stabilire che, nell'ambito dell'Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, sottoscritto in data

11 marzo 2022, di cui alla D.G.R. n. 7-4724 del 4 marzo 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 17-5874 del 28 ottobre 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle penali a carico di RFI S.p.A. siano utilizzati per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati allo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dagli articoli 13 (Osservatorio regionale della mobilità) e 18 (Controllo, vigilanza e monitoraggio) della legge regionale n. 1/2000, comprese l'elaborazione di modelli di reportistica periodica e modelli di analisi, replicabili, che individuino parametri ed indicatori, ponendoli in relazione fra loro, al fine di esporre tutte le informazioni necessarie ed utili a valutare il funzionamento e l'andamento del Sistema dei Trasporti Elaborazione, nonché l'efficienza ed efficacia della spesa;

di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Monitoraggio e Controllo sul trasporto e sull'attuazione delle programmazioni in materia", l'approvazione del relativo schema di convenzione, come in premessa riportato, nel rispetto degli indirizzi di cui sopra, e la sua sottoscrizione, nonché l'individuazione delle attività, la loro definizione economica e l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la loro esecuzione;

di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata a preventiva sottoscrizione di una convenzione e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi derivanti dall'applicazione delle penali a carico di RFI S.p.A., per un importo, per l'anno 2024, pari ad euro 28.806,76 in entrata, e per un importo, per l'anno 2024, pari ad euro 28.806,76, in uscita, per i fini di cui al punto precedente del dispositivo.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".